ORIGINALE

Comune di Ruoti

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30-07-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato nei modi e termini di legge, alle ore 10,12, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica e in Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. SCALISE Anna	X	-
2. SALINARDI Angelo	-	X
3. CARLUCCI Rocco	-	X
4. DAMIANO Angelo	X	
5. FARAONE Angelo	X	
6. DE LEONARDIS Francesco	X	
7. GENTILESCA Rocco Antonio	X	
8. SCAVONE Vito	-	X
9. DE CARLO Rosario	X	
10. GENTILESCA Franco	X	
11. FARAONE Felice	X	
12. TROIANO Tonino	X	
13. CAPECE Stefano Luciano	X	
	TOT. N. 10	TOT. N. 3

Non è presente l'Assessore esterno Sig.ra Colonna Marina Lucrezia

Accertata la legalità della seduta con n.10 Consiglieri presenti su n. 13 assegnati in carica.

Presiede il Sindaco dott.ssa Anna SCALISE nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Lucia CALABRESE con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare sull'argomento in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOGGETTO PROPONENTE: il Sindaco, previa proposta del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Ruoti
ISTRUTTORIA: il Segretario Comunale – Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE
OGGETTO: Approvazione del **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali**

PREMESSO:

- **che** il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation)* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- **che** il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, si applica obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- **che** il Garante della privacy ha emanato in relazione alla nuova normativa europea alcuni atti tra i quali:
  - *"Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali";*
  - *"Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali";*
- **che** l'art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016-2017"*, demanda al Governo il compito di adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO:

- **che** la nuova disciplina impone anche ai Comuni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento organizzativo, preliminare alla sua definitiva e diretta applicazione a partire, appunto, dal su indicato termine del 25 maggio 2018;
- **che** tra le principali novità ordinamentali in materia di privacy introdotte dalla disciplina regolamentare europea si segnalano:
  - la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
  - la nuova categoria di dati personali (già dati sensibili);
  - la nomina della nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati - R.P.D. - (che si aggiunge al Responsabile del trattamento dei dati);
  - l'istituzione del Registro delle attività di trattamento;
  - la predisposizione di adeguate attività formative per il personale;
  - la mappatura dei processi e la revisione dei processi gestionali interni, finalizzata al raggiungimento di più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che ai fini dell'attuazione del Regolamento europeo 2016/679 il Comune di Ruoti ha avviato il processo di adeguamento organizzativo attraverso l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione N. 44 ad oggetto *"Adozione prime misure organizzative per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"*, esecutiva ai sensi di legge, nella quale, preso atto delle novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo e della necessità di adeguare allo stesso l'organizzazione dell'Ente, è stato stabilito che il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Ruoti, nella persona del Sindaco *pro tempore* e che Titolari del trattamento sono i Responsabili di Area, titolari di P.O., i quali, all'interno delle unità organizzative di competenza, possono individuare dei soggetti denominati *"operatori del trattamento"*, in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere;

- Deliberazione N. 45 ad oggetto *"Affidamento delle Funzioni di Responsabile per la Protezione Dei Dati (RPD O Data Protection Officer – DPO art. 37 e ss. Regolamento UE 2016/679) a soggetto esterno all'amministrazione. - Provvedimenti -"*, con la quale è stato impartito apposito indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per la individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati - R.P.D. - dell'Ente;
- Determina dirigenziale, Reg. Gen. n. 258 del 24.05.2018, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, di individuazione del professionista esterno incaricato di svolgere le funzioni di RPD dell'Ente;;
- Contratto di servizio, Reg. gen. n. 12 del 25.05.2018, di affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati;
- Decreto sindacale n. 3, prot. n. 4943, di nomina dei Responsabili del Trattamento dei dati, ex art. 28, paragrafo 3, Regolamento UE 2016/679;
- Decreto sindacale n. 4 del 25.05.2018, prot. n. 4971, di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto:
- a pubblicare i provvedimenti sopra elencati sul Sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione dell' *"Amministrazione Trasparente"* dedicata alla privacy;
- a pubblicare i dati di contatto del RPD, l'elenco dei nominativi dei Responsabili del trattamento e le varie informative sulla privacy nell'apposito link denominato *"Privacy"* sull'Home Page del Sito istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti da attuare nel Comune di Ruoti per adeguare l'attuale gestione della riservatezza dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 direttamente applicabile dal 25 maggio u.s., si rende necessario adottare un Regolamento comunale che dia piena attuazione al Regolamento europeo;

DATO ATTO che nel richiamato Contratto stipulato tra il Comune e il professionista esterno incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati, tra gli adempimenti contemplati è prevista la redazione e/o l'aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione della privacy;

VISTO l'allegato Schema di Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679, la cui disciplina costituisce strumento indispensabile per garantire la funzionalità ed efficacia della gestione della riservatezza dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, redatto dalla Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Ruoti, Avv. Fiore Maria Teresa, pervenuto a mezzo Pec in data 16/07/2018 con acquisizione al prot. gen.le n. 6479 dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di approvare i contenuti del Regolamento comunale per la gestione della Privacy in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*, predisposto dal RPD dell'Ente, composto da 13 articoli, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO:
- **che** sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **che** l'adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente né determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

RISCONTRATA la propria competenza ad approvare detto Regolamento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 7;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esplicitato in premessa che si intende integralmente e sostanzialmente richiamato nel presente dispositivo,

1. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento comunale per la Gestione della Privacy in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; nonché alla libera circolazione di tali dati"*, redatto e proposto dal RPD dell'Ente, composto da 13 articoli, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, ai Responsabili del Trattamento dei dati nominati con Decreto Sindacale n. 3/2018, al Responsabile della Protezione dei Dati nominato con Decreto sindacale n. 4/2018, a tutti gli Operatori del trattamento dei dati e al Segretario Comunale di dare attuazione alle disposizioni regolamentari approvate con il presente provvedimento;

3. **DI TRASMETTERE**, pertanto, copia della presente deliberazione a tutti i soggetti interni ed esterni che si occupano del trattamento dei dati personali dell'Ente, per gli adempimenti consequenziali;

4. **DI DARE ATTO:**
   - **che** dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con il presente provvedimento, si intende abrogato ogni altro regolamento comunale vigente in materia di privacy e ogni altro provvedimento o disposizione con esso contrastante;
   - **che** il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio on line;

5. **DI RENDERE** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile *ex* art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio presenta il settimo punto all'o.d.g..

Si allontana dall'Aula il Consigliere De Carlo Rosario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l'introduzione del punto all'o.d.g. da parte del Presidente del Consiglio;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica previsto dalla vigente normativa;

con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, come segue:

- *Consiglieri Presenti:* *n.* *9 (nove) su 13 (tredici) assegnati;*
- *Consiglieri Votanti:* *"* *5 (cinque);*
- *Consiglieri Favorevoli:* *"* *5 (cinque);*
- *Consiglieri Contrari:* *"* *0 (zero);*
- *Consiglieri Astenuti* *"* *4 (quattro - Conss. Gentilesca Franco, Faraone Felice, Troiano Tonino e Capece Stefano Luciano);*

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta in oggetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, come segue:

- *Consiglieri Presenti:* *n.* *9 (nove) su 13 (tredici) assegnati;*
- *Consiglieri Votanti:* *"* *5 (cinque);*
- *Consiglieri Favorevoli:* *"* *5 (cinque);*
- *Consiglieri Contrari:* *"* *0 (zero);*
- *Consiglieri Astenuti* *"* *4 (quattro - Conss. Gentilesca Franco, Faraone Felice, Troiano Tonino e Capece Stefano Luciano);*

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO PROPOSTA DELIBERATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -

PARERE di REGOLARITA' TECNICA	Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, **si esprime parere** ■ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:** Ruoti, 19.04.18 IL RESPONSABILE DELL'AREA Geom.Bruno Giuzio
PARERE di REGOLARITA' CONTABILE	Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, **si esprime parere** ☐ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:** Ruoti, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Rag.Matturro Giuseppina

COMUNE DI RUOTI

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art.1) Oggetto

Art.2) Finalità del trattamento

Art.3) Titolare del trattamento

Art.4) Obblighi del titolare del trattamento

Art.5) Responsabile del trattamento

Art.6) Sub responsabili del trattamento

Art.7) Registro delle attività di trattamento

Art.8) Registro delle categorie di attività di trattamento

Art.9) Sicurezza del trattamento

Art.10) Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Art.11) Responsabile della protezione dei dati

Art.12) Violazione dei dati personali

Art.13) Rinvio

[Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. ____ del _____]

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio che devono essere applicate nel Comune di **Ruoti**, ai fini di garantire la piena efficacia e la più efficiente attuazione del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento Generale Protezione dei dati – *breviter* RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2

Finalità del trattamento

Il Comune di **Ruoti** effettua il trattamento dei dati per le seguenti finalità:

1) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri tra cui rientrano:
    a) l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
    b) la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
    c) l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione;
2) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune: la finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
3) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati.
4) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato presti validamente il consenso al trattamento.

Il trattamento dei dati deve, sempre, essere effettuato secondo la finalità teleologica stabilita dalla legge per il trattamento stesso.

Art. 3

Titolare del trattamento

Il Comune di **Ruoti** (*breviter* Titolare), nella persona del Sindaco *pro tempore*, è il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato sia, integralmente o parzialmente, secondo modalità automatizzate e sia mediante l'inserimento dei dati in archivi cartacei.

Il Titolare è responsabile affinché i dati vengano trattati secondo i principi di liceità, corretta informazione, esattezza, integrità e riservatezza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e della conservazione dei dati trattati (RGDP, art. 5, n.1).

Il Titolare adotta le informative nella forma appropriata al dato trattato il cui contenuto deve essere espresso in modo coinciso, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile.

Il Titolare adotta informative idonee, espresse in modo chiaro e semplice, per i minori.

Per il contenuto delle informative, a seconda che il dato venga acquisito o meno presso l'interessato si fa rinvio *per relationem*agli artt. 13 e 14 del RGPD.

Art. 4

Obblighi del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento istituisce il registro delle attività di trattamento e il registro delle categorie di attività di trattamento (art. 30 nn.1 e 2 del RGPD)

Il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento effettuato,in particolare, mediante l'uso di nuove tecnologie, sulla protezione dei dati personali quando il trattamento possa presentare un rischio elevato, in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento, per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35 del RGPD).

Il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa e di bilancio previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Il Comune di **Ruoti,** inoltre, favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli altri organismi rappresentativi della categoria dei titolari o dei rappresentanti del trattamento, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare del trattamento.

Art. 5

Responsabile del trattamento

Il Titolare, nella persona del Sindaco p.t., delega le relative funzioni al Dirigente/Responsabile P.O. in possesso di adeguate competenze, predisponendo e pubblicando sul sito istituzionale, i dati di contatto dei responsabili del trattamento delle strutture in cui è organizzato il Comune.

Iresponsabili del trattamento sononominati mediante Decreto del Sindaco, nel quale deve essere tassativamente indicata:

a) la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
b) il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;

c) gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

Se la delega della funzione di responsabile del trattamento avviene a favore di soggetti esterni essa deve avere la forma di un contratto di altro atto giuridico riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano o unionale e deve contenere quanto previsto dall'art. 28, n. 3, del RGPD.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

a) alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
b) all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
c) alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
d) alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
e) ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
f) a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "*databreach*"), per la successiva notifica della violazione al Garante della Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 6
Sub responsabili del trattamento

E' consentita la nomina di sub responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario.

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub responsabile.

Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Art. 7

Registro delle attività di trattamento

Il Titolare del trattamento istituisce il registro delle attività del trattamento.

Il registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento deve contenere le seguenti informazioni:

a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo Responsabile e del RPD;

b) le finalità del trattamento;

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali oggetto di trattamento;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati trattati;

g) ove possibile una descrizione delle misure tecniche e organizzative adottate.

Il registro è tenuto dal Titolare, ovvero dal soggetto dallo stesso delegato, ovvero può essere affidato al RDP, presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune in forma telematica/cartacea, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

Art. 8

Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Titolare del trattamento istituisce il registro delle categorie di attività di trattamento.

Il registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile reca le seguenti informazioni:

a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;

b) le categorie di trattamento effettuate da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;

c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;

d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate;

Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica o cartacea.

Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile.

Art. 9

Sicurezza del trattamento

Il Comune di **Ruoti** e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tra le misure tecniche ed organizzative di sicurezza che possono essere messe in atto per ridurre i rischi del trattamento vi sono la pseudonimizzazione, la minimizzazione, la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento: i sistemi di autenticazione, i sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro), sistemi di protezione con videosorveglianza, registrazione accessi.

La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

Il Comune di **Ruotie** ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

I dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "privacy" eventualmente già presente.

Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 10

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (*breviter*DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.

La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante della Privacy ai sensi dell'at. 35, paragrafi 4-6 del RGPD.

La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:

a) trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effettigiuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;

d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, RGDP;

e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento, volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento, durata o persistenza dell'attività di trattamento, ambito geografico dell'attività di trattamento;

f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;

g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;

h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto;

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:

- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGDP;
- se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA: in questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante della Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RPD e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica.

La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:

- delle finalità specifiche, esplicite e legittime;

- della liceità del trattamento;

-dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;

- del periodo limitato di conservazione;

- delle informazioni fornite agli interessati;

- del diritto di accesso e portabilità dei dati;

- del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;

- dei rapporti con i responsabili del trattamento;

- delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;

- consultazione preventiva del Garante della Privacy;

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

Il Titolare deve consultare il Garante della Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art.11

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (*breviter* RPD), ove ancora non designato, viene nominato dal Titolare del trattamento o dal Responsabile se delegato alla designazione.

Il RPD può essere un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla cat. C, nel qual caso l'Ente dovrà provvedere alla costituzione di un Ufficio privacy interno, oppure un soggetto esterno che svolge i suoi compiti mediante un contratto di servizi.

In entrambi i casi il RPD deve essere in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di

protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione comunale. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento provvedono affinché il RPD mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione.

Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.
b) Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD.
d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali.
e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, di cuiall'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione non in conflitto con il ruolo rivestito.
f) Garantire, se delegato alla tenuta, la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti effettuati dal titolare (registri).

Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

a) il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali.
b) il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale
c) il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione.
d) il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento, in particolare, risultano incompatibili con il ruolo di RPD:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- il Responsabile del trattamento
- qualunque altro incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al RPD:

a) supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O. e della Giunta comunale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance.
b) tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD.
c) supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture.
d) comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente.
e) accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.

Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare - Sindaco o suo delegato - od al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

Art. 12

Violazione dei dati personali

Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.

Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante della Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- perdita del controllo dei dati personali
- limitazionedei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità
- perdite finanziarie, danno economico o sociale
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione
- pregiudizio alla reputazione
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati
- riguardare categorie particolari di dati personali
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze).
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 RGPD, e anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante della Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD 2016/679 e tutte le norme di attuazione vigenti.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to:Dott.ssa Anna SCALISE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE*

Il Messo Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, a decorrere dal giorno **02-08-2018**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000).

Dalla Sede Comunale, **01-08-2018**

IL MESSO COMUNALE ff
F.to Bruno Giuzio

- Il Segretario Comunale, inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30-07-2018**, in quanto

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Dalla Sede Comunale, **01-08-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE-